



9 / 2023

Bilaterali III: di cosa si tratta?

15.12.2023

L'essenziale in breve

Il 15 dicembre 2023, il Consiglio Federale ha approvato la bozza di mandato di negoziazione per i Bilaterali III. Il pacchetto di negoziazione dei Bilaterali III include l'aggiornamento dei cinque accordi di mercato interno esistenti, la riduzione delle barriere commerciali tecniche (MRA), il traffico terrestre, il traffico aereo e l'agricoltura. Inoltre, devono essere completati due nuovi accordi di mercato interno per l'elettricità e la sicurezza alimentare. Nei settori della ricerca, della formazione e della salute, il pacchetto prevede cooperazioni con l'Unione europea (UE). Anche il dialogo nel settore finanziario deve essere ripreso con effetto immediato.

economieuisse accoglie con favore la ripresa di negoziati con l'UE. Le regole istituzionali si dovrebbero trovare nell'accordo sul mercato interno. Si sostiene inoltre l'approccio del pacchetto con soluzioni verticali correlate al settore. Gli obiettivi principali dell'economia svizzera possono essere raggiunti con i Bilaterali III. Ciò include in particolare la garanzia a lungo termine dell'accesso della Svizzera al mercato interno dell'UE, il rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento concludendo un accordo sull'elettricità e la partecipazione al programma di ricerca europeo "Horizon Europa". Per contro, senza una relazione regolamentata con il più importante partner commerciale vi è una minaccia di ulteriore erosione del percorso bilaterale a scapito delle imprese svizzere e con gravi conseguenze per la piazza economica svizzera.

Contatto o domande

Dott. Jan Atteslander

Membro della Direzione, Responsabile del Dipartimento Politica estera

François Baur

Responsabile European Affairs

Pascal Wüthrich

Responsabile di progetto Politica estera

www.dossierpolitik.ch

Posizione di economieuisse

Dal punto di vista di economieuisse, sono decisivi per i negoziati sui Bilaterali III i seguenti aspetti:

- La garanzia a lungo termine dell'accesso della Svizzera al mercato interno dell'UE con l'aiuto dei Bilaterali III.
- Porre fine all'attuale erosione della via bilaterale con l'avvio dei negoziati.
- Il ritorno alla certezza del diritto nell'accesso al mercato interno e la tutela concreta degli interessi svizzeri con norme di eccezione.
- La conclusione di nuovi accordi sul mercato interno nei settori dell'elettricità e della sicurezza alimentare.

- La partecipazione ai programmi dell'UE per la ricerca e l'innovazione nonché la conclusione dell'accordo di cooperazione sanitaria.

La rotta per l'avvio dei negoziati è stata tracciata

Il Consiglio federale approva un progetto di mandato di negoziazione

- Nella riunione del 15 dicembre, il Consiglio federale ha annunciato l'adozione del progetto di mandato di negoziazione per i Bilaterali III.
- Secondo il Consiglio federale, gran parte delle domande aperte nei colloqui esplorativi potrebbero essere chiarite in modo soddisfacente. Queste devono ora essere specificate nei negoziati con l'UE.
- economieuisse sostiene il Consiglio federale nel suo tentativo di garantire e sviluppare ulteriormente il modello di successo del percorso bilaterale.

Obiettivi principali di economieuisse

Dal punto di vista di economieuisse, possono essere raggiunti con i negoziati sui Bilaterali III i seguenti obiettivi principali:

1. Con i Bilaterali III deve essere garantita a lungo termine la partecipazione della Svizzera al mercato interno dell'UE.
2. La continua erosione del percorso bilaterale deve essere invertita con l'avvio dei negoziati.
3. È necessario concludere nuovi accordi sul mercato interno per l'elettricità e la sicurezza alimentare.
4. Con la conclusione di un accordo di principio (specific agreement) per la partecipazione del programma, vengono create chiare condizioni quadro per la futura partecipazione della Svizzera nei programmi dell'UE nei settori della ricerca, della formazione e della cultura.
5. È necessaria la ripresa del dialogo nel settore finanziario.


Questi obiettivi sono importanti per l'economia e quindi il benessere in Svizzera. Nell'attuale dossierpolitica, l'approccio a pacchetto dei Bilaterali III e i suoi singoli elementi sono spiegati, analizzati e valutati in base agli obiettivi di cui sopra dal punto di vista economico generale. Sulla base di questo, le priorità di economieuisse sono formulate per i negoziati alle porte. Infine, verrà presentata una panoramica dei prossimi passi.

Pacchetto Bilaterali III – Quali sono i contenuti e come valutarli?

Approccio a pacchetto dei Bilaterali III

- Deve essere negoziato un intero pacchetto, che includa nuovi accordi di mercato interno e collaborazioni nell'interesse della Svizzera. Si tratta di elettricità, sicurezza alimentare, ricerca, formazione e salute. Inoltre, dovrebbe essere ripreso con l'UE il dialogo normativo nel settore finanziario.
- Nel seguente grafico, vengono presentati tutti gli elementi del **pacchetto di negoziazione dei Bilaterali III**:

Pacchetto bilaterali III



Fonte : DFAE 2023 (Presentazione estesa propria)
www.economiesuisse.ch

- Secondo il Consiglio federale, le questioni istituzionali dovrebbero essere risolte individualmente in ciascun accordo (approccio verticale, correlato al settore).
- In questo modo, la ripresa dinamica del diritto, la risoluzione delle controversie e le eccezioni nei cinque accordi esistenti e nei due nuovi accordi sul mercato interno, così come nell'accordo di cooperazione sanitaria, possono essere regolati individualmente.

Valutazione di economiesuisse

- economiesuisse accoglie con favore che la Svizzera e l'UE intendano concludere nuovi accordi bilaterali nei settori della sicurezza elettrica e alimentare, nonché la cooperazione nei settori della ricerca, dell'innovazione e della salute.

- Inoltre, l'aggiornamento dell'accordo sul mercato interno esistente e in particolare **l'accordo sull'abolizione degli ostacoli tecnici al commercio (MRA)**, ha la massima priorità per economiesuisse. Senza aggiornare questo accordo con un totale di 20 categorie di prodotti, dal 2026/2027, fino al 60% delle imprese esportatrici svizzere perderebbe l'accesso precedente al mercato interno dell'UE.
- L'industria svizzera Medtech ha già perso l'accesso senza barriere al mercato interno dell'UE nel 2021. Questo è il motivo per cui le aziende svizzere Medtech devono esportare i loro prodotti oggi nell'UE secondo le **condizioni più complesse applicabili gli Stati terzi**.
- Le possibilità per gli istituti bancari svizzeri di fornire servizi dalla Svizzera ai loro clienti nell'UE sono sempre più limitate.
- economiesuisse accoglie favorevolmente la ripresa del dialogo normativo nel settore finanziario. L'obiettivo è quello di riconoscere rapidamente l'equivalenza della regolamentazione del mercato azionario svizzero da parte dell'UE.

In futuro le norme istituzionali si applicheranno solo a otto dei 140 accordi bilaterali

L'applicabilità delle regole istituzionali non è a tappeto, ma è limitata ai cinque accordi esistenti, ai due nuovi accordi sul mercato interno, nonché all'accordo di cooperazione sanitaria tra la Svizzera e l'UE. Ciò crea chiarezza nella politica interna, riduce il potenziale di conflitto e garantisce la certezza del diritto.

Nuovo accordo sul mercato interno dell'energia elettrica

- Dal 2025 la Svizzera dovrà affrontare un rischio significativo legato alle importazioni di energia elettrica, soprattutto in inverno. Questo problema sorge tra l'altro a causa delle nuove normative nell'UE, che dal 2025 stabiliscono che il 70% delle capacità di rete debba essere riservato al commercio di energia elettrica nel mercato interno (vedi **studio UFAM**).
- Con un accordo sull'elettricità la Svizzera verrebbe trattata in futuro allo stesso modo degli Stati membri dell'UE.

Valutazione di economiesuisse

- economiesuisse accoglie con favore la conclusione di un accordo elettrico con l'UE e lo considera un elemento importante per migliorare la stabilità della rete, rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e creare nuove opportunità di commercio, ad esempio nel settore dell'energia idroelettrica.
- Secondo uno **studio dell'ETH** commissionato da economiesuisse, con un accordo sull'elettricità la Svizzera potrebbero risparmiare oltre 50 miliardi di franchi entro il 2050.

L'UE sostiene la proposta svizzera di un modello opzionale per l'elettricità

È positivo che l'UE sostenga la proposta della Svizzera di introdurre un modello opzionale. Con questo modello i consumatori svizzeri avrebbero in futuro la possibilità di scegliere se restare nel cosiddetto sistema di approvvigionamento di base (in cui ottengono l'elettricità dal proprio operatore di rete locale a prezzi predefiniti) o acquistare l'elettricità sul mercato libero.

Nuovo accordo sul mercato interno sulla sicurezza alimentare

- L'accordo sul mercato interno sulla sicurezza alimentare si concentra sull'accesso ai sistemi di allarme precoce e sulla valutazione dei rischi dell'UE, sulla riduzione delle barriere commerciali, sull'apertura del mercato e sul rafforzamento della protezione dei consumatori.
- In futuro il Consiglio federale intende proteggere in modo ancora più efficace la popolazione svizzera dagli alimenti potenzialmente pericolosi.
- Per questi motivi sta negoziando, tra le altre cose, l'adesione all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e al Sistema di allerta rapido per alimenti e mangimi (RASFF)
- La politica agricola della Svizzera non viene toccata dall'accordo.
- I negoziati si concentreranno sull'utilizzo delle esenzioni per evitare un peggioramento degli standard applicabili in Svizzera, in particolare negli ambiti della protezione degli animali e della produzione alimentare.

Valutazione di economie svizzere

- L'adesione a pieno titolo al RASFF apporterebbe molti vantaggi alla Svizzera.
- L'accesso a tutte le notifiche consentirebbe di adottare misure tempestive per proteggere i consumatori.

Cooperazione nella ricerca: partecipazione della Svizzera a «Horizon Europa»

- L'approccio a pacchetto mira a raggiungere rapidamente la piena associazione della Svizzera al programma di ricerca dell'UE «Horizon Europa». Con un budget di quasi 100 miliardi di euro, è il più grande del mondo.
- I vari strumenti di finanziamento coprono tutto, dalla ricerca di base alla ricerca applicata e all'innovazione tecnologica.
- Attualmente non è possibile condurre progetti di ricerca dell'UE dalla Svizzera. Inoltre, i ricercatori svizzeri non possono più richiedere sovvenzioni al Consiglio europeo della ricerca. Ciò significa che uno strumento di finanziamento importante e prestigioso non è più a loro disposizione.
- Come base per la piena associazione a «Horizon Europa», deve essere negoziato un accordo di principio (specific agreement) che definisca le condizioni quadro per la partecipazione attuale e futura della Svizzera ai programmi dell'UE (ricerca, innovazione, istruzione e formazione professionale, gioventù, sport e cultura). L'UE ha già negoziato condizioni quadro simili con altri paesi terzi come le Isole Faroe e la Nuova Zelanda, nonché con il Regno Unito nell'ambito dell'accordo sulla Brexit.

- Ma la Svizzera continuerà a decidere autonomamente, caso per caso, se desidera partecipare a uno specifico programma dell'UE. Tuttavia, l'accordo di principio dovrebbe facilitare e accelerare notevolmente i futuri negoziati sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell'UE.

Valutazione di economiesuisse

- La nostra piazza di ricerca è di estrema importanza per la capacità innovativa dell'economia svizzera e risente dell'attuale mancata piena associazione a «Horizon Europa».
- Una rapida associazione completa a «Horizon Europa» è una priorità assoluta per economiesuisse. Anche il Regno Unito è stato nuovamente associato a pieno titolo al programma dal settembre 2023.

L'associazione completa a «Horizon Europa» vale tuttora la pena

Per l'economia svizzera basata sull'innovazione, vale ancora la pena di associarsi rapidamente e completamente: dal momento che le basi per il programma successivo vengono gettate nell'ultimo terzo di "Horizon Europa", la Svizzera potrebbe già partecipare ai lavori preparatori del nuovo programma.

Cooperazione nel settore della formazione: la partecipazione della Svizzera a «Erasmus+»

- Nell'ambito dell'approccio al pacchetto è prevista la partecipazione della Svizzera al programma educativo dell'UE «Erasmus+». «Erasmus+» è il programma dell'UE per la promozione della formazione, della gioventù e dello sport in Europa. Ha un budget di circa 26,2 miliardi di euro.
- Il programma 2021-2027 si concentra sull'inclusione sociale, sulle transizioni verdi e digitali e sulla promozione della partecipazione dei giovani alla vita democratica.

Valutazione di economiesuisse

- La Svizzera si basa su un sistema formativo eccellente per condurre una ricerca di alta qualità e promuovere l'innovazione. La promozione della mobilità internazionale è un elemento importante di questo sistema. La piena associazione della Svizzera a «Erasmus+» dovrebbe essere l'obiettivo se è finanziariamente sostenibile e se il rapporto costi-benefici è favorevole.

Accordo di cooperazione sanitaria

Secondo l'approccio a pacchetto è previsto un accordo di cooperazione tra la Svizzera e l'UE nel settore dell'assistenza sanitaria, che dovrebbe contenere i seguenti elementi:

- la cooperazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
- la partecipazione al Sistema di allerta rapido e di risposta (EWRS)
- l'inclusione della Svizzera nel nuovo sistema europeo per la gestione delle minacce sanitarie transfrontaliere.
- la partecipazione al programma sanitario pluriennale dell'UE
- La cooperazione può essere successivamente estesa ad altri settori della salute, se entrambe le parti lo desiderano (clausola evolutiva).

Sono esclusi la mobilità transfrontaliera dei pazienti, il tabacco e i medicinali.

Valutazione di economiesuisse

- La conclusione di un accordo di cooperazione pura nel settore sanitario è accolta con favore da economiesuisse.
- La Svizzera è interessata a partecipare alla valutazione dei rischi e ai sistemi di allerta rapido dell'UE per la protezione della salute, a causa dei brevi tempi di risposta e dell'elevato potenziale di danni in situazioni di crisi.

Misure di accompagnamento (FlaM) e protezione dei salari

Secondo il Consiglio federale, la maggior parte delle questioni relative alla tutela salariale dei lavoratori distaccati è stata risolta in modo soddisfacente. Ad esempio, l'UE ha accettato le seguenti eccezioni al diritto dei distaccati:

1. una clausola di non regressione (se l'UE dovesse ridurre la protezione salariale nella legge sul distacco dei lavoratori, la Svizzera non sarebbe tenuta ad adottare tali norme),
2. un periodo di pre-notifica di quattro giorni lavorativi basato su un'analisi del rischio oggettiva e specifica per il settore,
3. un obbligo di deposito per le imprese che non hanno rispettato i loro obblighi finanziari in passato, e
4. misure per combattere i falsi indipendenti.

Valutazione di economiesuisse

- economiesuisse è favorevole al mantenimento dell'attuale livello di protezione dei salari. Essa sostiene pienamente la lotta contro il dumping salariale.
- Tuttavia, un'espansione della protezione salariale, l'introduzione di salari minimi o altre rivendicazioni estranee vengono chiaramente respinte.
- La clausola di non regressione soddisfa una delle principali richieste dei sindacati. Inoltre, il doppio sistema di esecuzione (monitoraggio e poteri sanzionatori) da parte dei partner sociali svizzeri non è limitato dall'UE e i suddetti aggiustamenti dell'UE alle attuali misure di accompagnamento sono compensati da misure nazionali per mantenere il livello di protezione dei salari.
- Il principio «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» comprende anche le spese. La regolamentazione delle spese dell'UE non deve quindi

portare ad una concorrenza sleale in Svizzera; al tempo stesso, le misure di protezione salariale devono essere proporzionate. Le discussioni interne tra i partner sociali, l'economia, la Confederazione e i cantoni continueranno e le soluzioni saranno concretizzate.

La protezione dei salari in Svizzera non è in pericolo


Le altre misure di accompagnamento esistenti non sarebbero garantite da un contratto e sarebbero soggette a sviluppi legali e alla risoluzione di controversie. In termini di contenuto, però, sono equivalenti alle misure dell'UE e non sono quindi messe a rischio. Inoltre, la Svizzera può continuare ad attuare misure di non regressione per garantire il principio della «parità di retribuzione per lo stesso lavoro nello stesso luogo» anche in futuro, a condizione che siano compatibili con la direttiva sui lavoratori distaccati e con la direttiva sull'applicazione, ossia che siano non discriminatorie e proporzionate. Allo stesso tempo, la clausola di non regressione salvaguarda ulteriormente il livello di protezione in caso di futuri sviluppi giuridici. L'UE non mette in discussione gli obiettivi della direttiva sul distacco dei lavoratori, ossia la protezione dal dumping salariale e il mantenimento dei livelli salariali svizzeri.

La libera circolazione delle persone non ha portato a un abbassamento dei livelli salariali in Svizzera

I sindacati si oppongono all'adeguamento delle misure di accompagnamento in quanto porterebbe a un crollo generalizzato del livello di protezione dei salari in Svizzera. Ma tutti gli **studi empirici** e i rapporti **dell'osservatorio** Seco hanno finora confermato che l'introduzione della libera circolazione delle persone non ha portato né a effetti sistematici di sostituzione né a un abbassamento del livello dei salari. Al contrario, è stato stabilito che i salari più bassi in Svizzera sono aumentati dall'entrata in vigore dell'ALC.

Crescita salariale media annua per quantile

► 2000-2020




Fonte: Ufficio federale di statistica (UST), ESS 2020, calcoli degli autori, La Vie économique
www.economiesuisse.ch

I soggiorni di breve durata rappresentano solo lo 0,7% dell'occupazione totale

L'importanza economica del sistema dei permessi di lavoro di breve durata deve essere contestualizzata correttamente. Secondo i calcoli effettuati da **Avenir Suisse** nel 2017, i soggiorni di breve durata in Svizzera forniscono un volume di lavoro che corrisponde ad appena lo 0,7% dell'occupazione totale. Dunque non è lecito attendersi che l'adozione del diritto sui distaccati dell'UE abbia un impatto sistematicamente negativo sui livelli salariali in Svizzera.

Il livello dei salari in Svizzera non è minacciato dai soggiorni di breve durata

► Numero di lavoratori titolari di un permesso di soggiorno di breve durata (equivalenti a tempo pieno)



Fonte: Seco / Avenir Suisse 2017
www.economiesuisse.ch

Adozione dinamica della legge

- La Svizzera potrà decidere autonomamente su ogni singola ripresa del diritto del mercato interno nell'ambito degli accordi sul mercato interno.
- La Svizzera dispone di due anni per l'adozione dinamica della legislazione. I processi decisionali democratici diretti della Svizzera sono salvaguardati. In caso di referendum legislativo, alla Svizzera viene garantito un ulteriore anno per l'attuazione.
- È previsto che in futuro la Svizzera venga sistematicamente consultata sullo sviluppo della legislazione europea rilevante, proprio come gli Stati membri dell'UE, e che possa contribuire attivamente con le sue preoccupazioni nell'ambito del processo di «formazione delle decisioni».

Valutazione di economiesuisse

- La ripresa dinamica della legge, insieme all'introduzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie, crea condizioni quadro affidabili e certezza del diritto per le imprese svizzere, che economiesuisse accoglie con favore.
- Oggi, ad esempio, la Commissione europea sta bloccando l'aggiornamento dell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio (MRA) senza che la Svizzera possa

difendersi davanti a un tribunale arbitrale paritetico (vedi il prossimo sottocapitolo).

- Grazie a regole chiare sulle contromisure in caso di mancata adozione del diritto del mercato interno da parte della Svizzera, ciò non sarà più possibile in futuro. La Svizzera potrebbe adire il tribunale arbitrale paritetico.

L'adozione dinamica del diritto non è una minaccia per la democrazia diretta

L'obbligo di riprendere dinamicamente la legislazione è già sancito dall'Accordo sul trasporto aereo (Bilaterali I) e dall'Accordo Schengen/Dublino (Bilaterali II) e non ha comportato alcun problema da quando sono entrati in vigore, rispettivamente nel 2002 e nel 2008. Nel maggio 2019, ad esempio, gli elettori svizzeri hanno potuto esprimere la loro opinione sull'attuazione della **direttiva UE sulle armi nella legislazione svizzera sulle armi da fuoco** con un referendum. L'"Interessengemeinschaft Schiessen Schweiz" aveva lanciato un referendum contro l'attuazione.


Adozione dinamica della legislazione solo con chiaro riferimento agli accordi sul mercato interno

Anche le direttive e i regolamenti dell'UE possono contenere norme non pertinenti al mercato interno e agli accordi sul mercato interno in questione. Sarà importante per la Svizzera escludere la loro applicazione al momento dell'adozione. Se, ad esempio, un accordo deve essere esteso a una nuova area tematica che non ha alcun legame con il nucleo originario dell'accordo, tale estensione non dovrebbe essere coperta dall'adozione dinamica della legge, ma dovrebbe richiedere un nuovo accordo su tale area tematica.

Risoluzione delle controversie

L'approccio "pacchetto" prevede un meccanismo di risoluzione delle controversie da utilizzare in caso di disaccordo tra la Svizzera e l'UE nell'attuazione di un accordo sul mercato unico. Questo meccanismo è descritto in dettaglio nello schema seguente:

Procedura di composizione delle controversie in un caso di applicazione



Fonte : DFAE 2018
www.economiesuisse.ch

- Il tribunale arbitrale incaricato di risolvere la controversia sarà composto da una rappresentanza paritaria, ad esempio con tre giudici nominati dalla Svizzera e tre giudici nominati dall'UE, nonché da una presidenza indipendente.
- Ciò è in linea con i principi consolidati del diritto internazionale: la Svizzera ha concluso tali procedure di arbitrato paritario in molti dei suoi accordi.

Valutazione di economiesuisse

- Il meccanismo di risoluzione delle controversie migliora la posizione della Svizzera. La Svizzera dispone così di uno strumento con cui far valere efficacemente i propri interessi in relazione agli accordi sul mercato interno in questione attraverso le vie legali.
- Le misure di compensazione possono arrivare fino alla sospensione degli accordi. È esclusa la disdetta. Ma è improbabile che una sospensione di interi accordi da parte dell'UE sia proporzionata se la Svizzera non intende adottare singoli sviluppi giuridici.

Non ci sono «giudici stranieri»

I trattati bilaterali non prevedono «giudici stranieri» né ora né in futuro. Esistono tre tipi di cause legali:

1. Se una controversia legale sorge in Svizzera, è competente un tribunale svizzero.
2. Se una controversia legale sorge in un paese dell'UE, come la Germania, è competente un tribunale tedesco e, se necessario, la Corte di giustizia europea (CGUE).
3. Se ci sono divergenze di opinione tra la Commissione dell'UE e il Consiglio federale sull'interpretazione delle norme, ad esempio in materia di trasporti terrestri o di libera circolazione delle persone, entra in gioco un tribunale arbitrale paritetico.

In futuro, il tribunale arbitrale paritetico deciderà quale legge applicare: il diritto svizzero, il diritto contrattuale o il diritto del mercato interno dell'UE. Se la Svizzera ha adottato contrattualmente il diritto del mercato interno dell'UE, ad esempio nel settore delle tecnologie mediche, la Corte di giustizia europea deciderà solo sulla questione dell'interpretazione del diritto del mercato interno europeo. Se la Svizzera e l'UE hanno concordato norme speciali, come ad esempio norme speciali ed eccezioni per la tassa sul traffico pesante o le misure di accompagnamento per la libera circolazione delle persone, si applica questo diritto. Al termine del procedimento, il tribunale arbitrale paritetico giudicherà se Berna o Bruxelles hanno violato la legge.

Un'analisi ^[1] di tutte le precedenti sentenze della Corte di giustizia europea che richiedevano un'interpretazione del diritto del mercato interno dell'UE mostra che la Corte di giustizia europea agisce in modo obiettivo e imparziale e «non si pronuncia sistematicamente a scapito della Svizzera o dei ricorrenti e delle imprese che invocano i diritti (di accesso al mercato) garantiti dal trattato». Il numero dei futuri procedimenti di risoluzione delle controversie è difficile da stimare. Un'occhiata ai "conflitti" degli ultimi anni mostra che è lecito aspettarsi un numero ridotto.

Aiuti di Stato e regole di concorrenza

- L'approccio a pacchetto prevede l'inclusione di norme sugli aiuti di Stato negli accordi esistenti sul mercato interno dei trasporti aerei e terrestri e nel nuovo accordo sul mercato interno dell'elettricità.
- L'obiettivo è creare condizioni di parità nel mercato interno per gli operatori svizzeri e dell'UE ed evitare distorsioni della concorrenza attraverso l'intervento dello Stato («level playing field»).
- Tutti gli altri accordi, la promozione di regioni economicamente svantaggiate o la realizzazione di importanti progetti nell'interesse del Paese non sono interessati dal divieto di aiuti di Stato.

Valutazione di economie svizzere

- economie svizzere accoglie con favore il fatto che in futuro la legge sugli aiuti di Stato dell'UE si applicherà solo agli accordi del mercato interno sui trasporti aerei e terrestri e sull'elettricità. È inoltre importante che la Svizzera sorvegli direttamente

gli aiuti di Stato (modello a due pilastri).

- Dal punto di vista delle imprese, è generalmente auspicabile una maggiore trasparenza delle sovvenzioni e degli aiuti di Stato in Svizzera.

L'indipendenza del monitoraggio degli aiuti di Stato rimane garantita

Il rispetto delle norme sugli aiuti di Stato deve essere garantita da un organismo di controllo indipendente con un approccio equivalente. Nel caso dell'UE, si tratta della Commissione europea. La Svizzera avrebbe un proprio sistema e dovrebbe comunque creare un organismo di questo tipo o assegnare questo compito a un organismo esistente (ad esempio, la **Commissione per la concorrenza COMCO**). Questa può decidere sul rimborso di aiuti finanziari statali illegali alle imprese o concedere l'autorizzazione per gli aiuti previsti.

Trasporto terrestre: non è prevista la liberalizzazione del trasporto nazionale.

Nell'ambito dell'accordo sui trasporti terrestri, l'UE chiede alla Svizzera solo di aprire il trasporto ferroviario internazionale di passeggeri. I viaggiatori svizzeri possono quindi aspettarsi un ampliamento dell'offerta di collegamenti ferroviari internazionali. Ma i nuovi operatori dovranno tenere conto dell'orario, rispettare l'integrazione tariffaria e le condizioni di lavoro svizzere. Il servizio pubblico in Svizzera non è toccato: gli effetti sull'infrastruttura ferroviaria sono esclusi e non fanno parte dell'accordo. La liberalizzazione del trasporto nazionale non è quindi in discussione.

Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'UE

- Dal 2004, la Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'UE regola la libera circolazione e il soggiorno dei cittadini dell'UE. Come atto giuridico, essa riassume la maggior parte dei regolamenti in vigore fino ad oggi nel settore della libera circolazione delle persone.
- Per i negoziati, il Consiglio federale intende ridurre al minimo i rischi per il sistema previdenziale svizzero adottando la Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'UE. La libera circolazione delle persone si concentrerà anche sui lavoratori.
- Inoltre, il progetto di mandato e l'esito dei colloqui esplorativi escludono qualsiasi conflitto con l'attuale Costituzione federale svizzera sulla questione dell'espulsione dal Paese.

Valutazione di economiesuisse

- Secondo economiesuisse, l'estensione dell'applicabilità della Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'UE oltre la libera circolazione delle persone è inammissibile.
- Per i negoziati è essenziale distinguere chiaramente le norme relative al mercato interno che devono essere adottate dalla Svizzera da quelle che non devono essere riprese.

Non c'è alcuna minaccia di immigrazione nei sistemi sociali della Svizzera

La situazione giuridica nell'UE e in Svizzera è già paragonabile per quanto riguarda il diritto di soggiorno dei cittadini dell'UE e il diritto alle prestazioni sociali per un massimo di cinque anni: entrambi sono legati a un contratto di lavoro esistente. In questo caso, l'UE concede alla Svizzera un'eccezione esplicita che la protegge da future modifiche al diritto comunitario. Inoltre, la Corte di giustizia europea concede agli Stati membri dell'UE un ampio margine di manovra per quanto riguarda il diritto alle prestazioni sociali dei cittadini europei non lavoratori provenienti da un altro paese dell'UE. Nel novembre 2014 la Corte di giustizia europea ha stabilito che i cittadini dell'UE non lavoratori che si trasferiscono in un altro Stato membro al solo scopo di ricevere prestazioni sociali possono essere esclusi da alcune prestazioni sociali. [2]

I cittadini UE criminali potranno essere espulsi anche in futuro

L'adozione parziale della Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'UE non renderà più difficile l'espulsione dalla Svizzera di cittadini UE criminali. Inoltre, alla Svizzera deve essere concessa un'eccezione nell'ambito del Common Understanding, in base alla quale non si applica la protezione rafforzata dei cittadini UE criminali contro l'espulsione, ai sensi della Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'UE. Le decisioni del Tribunale federale sull'espulsione di cittadini dell'UE dimostrano che la prassi svizzera rientra nell'ambito della discrezionalità concessa agli Stati membri dell'UE: nel 2019, ad esempio, è stata confermata l'espulsione di un cittadino spagnolo condannato a 19 mesi di reclusione per traffico di stupefacenti perché il suo comportamento aveva messo in pericolo l'ordine pubblico e la salute di molte persone.

I cittadini dei Paesi limitrofi hanno già il diritto di soggiorno permanente

I cittadini di 15 Stati dell'UE e dell'AELS [3] hanno già diritto a un permesso di soggiorno permanente dopo cinque anni di permanenza in Svizzera in base alla Legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrL) e agli accordi bilaterali. Con l'adozione di alcune parti della Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'UE, questo diritto verrebbe esteso a tutti gli altri Stati membri dell'UE. Ma le conseguenze di questa estensione saranno probabilmente limitate, poiché i cittadini dei paesi limitrofi con le quote di immigrazione più elevate (Germania, Francia, Italia e Austria) hanno già diritto al permesso di soggiorno permanente dopo cinque anni.

Stabilizzazione del contributo svizzero alla coesione

- L'approccio a pacchetto prevede il contributo regolare alla coesione interna dell'UE da parte della Svizzera. Si tratta dell'aiuto finanziario fornito dalla Svizzera a determinati Stati membri dell'UE.

- Dal 2007 la Svizzera partecipa a progetti selezionati volti a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali nell'UE. In tal modo, contribuisce a promuovere la coesione e la stabilità in Europa.

Valutazione di economie svizzere

- Il mantenimento del contributo sarà accolto con favore se l'esito dei negoziati sarà soddisfacente dal punto di vista economico generale.
- È anche nell'interesse della Svizzera ridurre le differenze economiche nel mercato interno europeo affinché i paesi partecipanti diventino mercati di vendita attrattivi con un potere d'acquisto più elevato.
- È nell'interesse politico ed economico del paese ampliare le relazioni con i paesi beneficiari dell'Europa centrale e orientale.

Priorità per i negoziati alle porte

Dall'analisi dell'approccio del pacchetto bilaterale III e dei suoi singoli elementi emerge che gli **aspetti positivi per l'economia svizzera superano nettamente quelli negativi**. Nel corso del processo esplorativo la diplomazia svizzera è riuscita a strappare all'UE importanti miglioramenti. Con i Bilaterali III potranno essere senz'altro raggiunti gli **obiettivi principali definiti da economiesuisse in vista dei prossimi negoziati**.

Ora è importante che i **pochi punti rimasti in sospeso vengano chiariti rapidamente**. **Per le prossime trattative economiesuisse ha le seguenti priorità:**

1. La ripresa dinamica delle leggi nell'ambito dei cinque accordi esistenti e dei due nuovi accordi sul mercato interno dovrebbe applicarsi solo se esiste un chiaro riferimento al nucleo originario dell'accordo. Ad esempio, non è consentito estendere l'applicabilità alla Direttiva relativa al diritto dei cittadini dell'UE oltre l'ALC.
2. L'attuale livello di protezione salariale in Svizzera dovrebbe essere mantenuto, ma non ampliato. L'importanza economica dei lavoratori distaccati, che rappresentano solo lo 0,7% dell'occupazione totale in Svizzera, deve essere circostanziata correttamente.
3. Il tempo stringe. Senza un rapporto regolamentato con il principale partner commerciale e senza certezza del diritto sussiste il rischio di un'ulteriore erosione della via bilaterale a scapito delle imprese svizzere e con gravi conseguenze per la piazza economica svizzera.

Anche se le priorità 1 e 2 di cui sopra non potranno essere risolte nei prossimi negoziati con piena soddisfazione di tutti gli attori, il **risultato finale del negoziato dovrà essere valutato da una prospettiva economica complessiva**. In base alle conoscenze attuali è chiaro che con i **Bilaterali III l'economia svizzera si trova in una posizione molto migliore che senza**.

La Svizzera deve cogliere l'opportunità e negoziare rapidamente

- Il Consiglio federale ha sottoposto per consultazione il progetto di mandato alle Commissioni di politica estera delle Camere federali (CPE) e alla Conferenza dei governi cantonali (CgC). Successivamente intende adottare il mandato negoziale per i Bilaterali III, probabilmente all'inizio del 2024.
- Sulla base del Common Understanding, entrambe le parti perseguono in egual misura l'obiettivo di concludere i negoziati sugli Accordi bilaterali III prima della fine del 2024.
- Una rapida conclusione dei negoziati è nell'interesse della Svizzera: la legislazione dell'UE influenza la partecipazione al mercato interno. Senza i Bilaterali III, a partire dal 2026/2027, fino al 60% delle imprese esportatrici svizzere potrebbero perdere la loro attuale partecipazione al mercato interno dell'UE. Ciò riguarda in particolare le piccole e medie imprese orientate all'esportazione, che esportano fino all'80% dei loro prodotti nell'UE.

-
1. MATTHIAS OESCH/GABRIEL SPECK: Das geplante institutionelle Abkommen Schweiz-EU und der EUGH, in Astrid Epiney/Lena Hehemann (Hrsg.), Zurigo/Berna 2017, S. 257–273.
 2. Giurisprudenza sul caso C-333/13, Elisabeta Dano, Florin Dano vs. Jobcenter Leipzig.
 3. Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Regno Unito..